



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010

FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

e mail [vigili@comune.sanvenanzo.tr.it](mailto:vigili@comune.sanvenanzo.tr.it)

## IN RIFERIMENTO ALL' ATTIVITA' DI BRUCIATURA DI SFALCI E POTATURE DI ORIGINE AGRICOLA, SI RICORDA ALLA CITTADINANZA IL CONTENUTO DELL' ORDINANZA COMUNALE N. 11 DEL 13.4.15, SECONDO CUI:

«È consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento in **piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro** (corrispondenti a tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro), di materiali vegetali di origine agricola costituiti da paglia, sfalci e potature, effettuate nel luogo di produzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività di abbruciatura devono essere fatte **sul luogo di produzione**;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata **costante vigilanza** da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci, la suddetta estinzione può essere accelerata mediante l'utilizzo di acqua o copertura con terra;
- c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- d) la combustione deve avvenire ad una **distanza non inferiore a 100 metri da edifici di terzi**;
- e) la combustione è **vietata nelle giornate ventose**;
- f) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- g) è **vietato accendere fuochi entro una fascia di 100 metri dalle strade, autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione**, e in ogni caso il fumo prodotto dalla combustione non deve provocare pericolo alla circolazione;
- h) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione del terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- i) il materiale destinato alla combustione deve essere sufficientemente secco, affinché la combustione possa essere completa e vengano sviluppate limitate quantità di fumo;

[...]

- **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**[...]

- L'inadempienza alla presente ordinanza ed alle prescrizioni in essa contenute è punita con la sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- La combustione di materiale vegetale di origine agricola o urbana miscelato ad altre tipologie di rifiuti costituisce attività di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed è punita con la reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi, e da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi;

- la combustione di materiale vegetale di origine urbana, o comunque proveniente da parchi e aree verdi pubblici e privati, è in ogni caso vietata, ed è punita ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152; tali rifiuti vanno smaltiti negli appositi contenitori stradali o tramite servizio su chiamata al Gestore del Servizio Rifiuti o mediante conferimento negli appositi centri di raccolta;»

Il sindaco

Marsilio Marinelli